



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-10-2003 (punto N. 7)

Delibera

N .1109

del 27-10-2003

Proponente

TITO BARBINI

DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile: Dionisio Nota

Estensore: Fabrizio Fossi

Oggetto:

Reg. CEE n.2092/91- agricoltura biologica - allegato I paragrafo C - Apicoltura e Prodotti dell'Apicoltura - punto 5.3 - Autorizzazione all'impiego di sciroppo o melassa di zucchero ottenuti con il metodo biologico su tutto il territorio regionale

Presidente della seduta: CLAUDIO MARTINI

Segretario della seduta: CARLA GUIDI

Presenti:

TITO BARBINI

PAOLO BENESPERI

CHIARA BONI

AMBROGIO BRENNI

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

TOMMASO FRANCI

MARCO MONTEMAGNI

ANGELO PASSALEVA

ENRICO ROSSI

Assenti:

MARIA CONCETTA ZOPPI

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. CEE n.2092/91, relativo al metodo di produzione biologico ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, così come integrato dal Reg. CE n.1804/99;

Visto l'allegato I del suddetto Regolamento, paragrafo C, relativo all'Apicoltura e Prodotti dell'Apicoltura, capoverso 5, "nutrizione", ed in particolare il punto 5.1, il quale stabilisce che, al termine del periodo produttivo devono essere garantite agli alveari riserve sufficienti al superamento del periodo invernale;

Visto il successivo punto 5.2, il quale stabilisce che, qualora siano in pericolo di sopravvivenza per le condizioni climatiche estreme, le colonie di api devono essere alimentate con miele biologico, preferibilmente della stessa unità biologica;

Visto inoltre il seguente punto 5.3, il quale stabilisce che le Autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare l'uso di sciroppo o melassa di zucchero ottenuti con il metodo biologico quale nutrimento alternativo al miele biologico in particolare quando le condizioni climatiche provochino la cristallizzazione del miele;

Vista la lettera pervenuta dalle Associazioni apistiche toscane prot. n.103/24759/14.1.1 del 17/10/03, con la quale si denuncia la gravità della situazione alimentare per la mancanza di scorte di miele e polline nei nidi causata dal perdurare della siccità e dalla conseguente forte riduzione delle fioriture autunnali, oltre ad una perdita dal 30 al 50% della produzione mellifera complessiva dovuta alle scarse fioriture primaverili ed estivo-autunnali causate dalle gelate tardive in primavera e dalla perdurante siccità;

Considerato che la mancanza già in questo periodo di miele e polline nei nidi può minacciare gravemente la sopravvivenza all'inverno degli alveari e che quindi sarebbe necessario intervenire con la somministrazione del miele prodotto preferibilmente dalla stessa azienda, come previsto dal punto 5.2 del paragrafo C dell'allegato I del Reg. CEE n.2092/91;

Preso atto che è stato rilevato un incremento della diffusione della peste americana;

Rilevato inoltre che le Associazioni apistiche toscane segnalano che l'utilizzo quale nutrimento invernale di miele non sanificato farmacologicamente potrebbe causare il diffondersi di malattie ed epidemie, sebbene tale pratica non sia ammessa dal Reg. CEE n.2092/91;

Ritenuto pertanto opportuno interpretare in maniera estensiva il punto 5.3 del paragrafo C dell'allegato I del Reg. CEE n.2092/91, al fine di prevenire una situazione di deperimento ed indebolimento delle famiglie e per consentirne la sopravvivenza ed il superamento dell'imminente periodo invernale;

Considerato quindi necessario avvalersi sin da oggi e per tutto il territorio regionale di quanto previsto al punto 5.3 dell'allegato I, paragrafo C, del Reg. CEE n.2092/91;

Ritenuto inoltre opportuno stabilire :

- la durata dell'applicazione della suddetta deroga secondo la tempistica definita al punto 5.7, dell'allegato I, paragrafo C, del reg. CEE n.2092/91, ovvero tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della melata;

- che gli operatori allevatori apistici, che si vogliano avvalere di quanto disposto dal presente atto, ottemperino all'obbligo di registrazione del tipo di nutrimento artificiale, delle quantità e della data di impiego così come stabilito al stesso punto 5.5, dell'allegato I, paragrafo C, del reg. CEE n.2092/91, prevede che tale deroga sia applicata ai singoli operatori dall'Organismo di controllo;
- che al fine di ottenere l'accesso alla deroga suddetta, l'operatore biologico interessato faccia specifica richiesta al proprio Organismo di controllo, il quale una volta accertate le condizioni di disponibilità alimentare degli alveari, concede la deroga salva la verifica dell'ammissibilità nel sistema dell'agricoltura biologica degli alimenti acquistati ed utilizzati e provvede durante il periodo di applicazione della deroga stessa alla verifica del corretto impiego e della relativa registrazione sui registri aziendali da parte i dell'operatore stesso;
- che entro il 31/12/2003 ed entro il successivo 31/06/2004 gli Organismi di controllo comunichino all'ARSIA l'elenco degli operatori biologici cui hanno concesso la deroga;

Ritenuto altresì opportuno comunicare il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, per la successiva informazione della Commissione Europea;

A voti unanimi

DELIBERA

di avvalersi pertanto di quanto previsto dal punto 5.3 dell'allegato I, paragrafo C del Reg. CEE n.2092/91 per tutto il territorio regionale, ovvero autorizzare l'uso di sciroppo o melassa di zucchero ottenuti con il metodo biologico quale nutrimento alternativo al miele biologico;

di stabilire la durata dell'applicazione della deroga secondo quanto stabilito al punto 5.7, dell'allegato I, paragrafo C, del reg. CEE n.2092/91, ovvero tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della melata;

di autorizzare gli Organismi di controllo a consentire agli operatori biologici di impiegare sciroppo o melassa di zucchero ottenuti con il metodo biologico nell'arco del suddetto periodo di applicazione della deroga;

di stabilire che, per ottenere l'accesso alla deroga suddetta, l'operatore biologico interessato faccia specifica richiesta al proprio Organismo di controllo, il quale una volta accertate le condizioni di disponibilità alimentare degli alveari, concede la deroga salva la verifica delle dichiarazioni dell'operatore stesso in merito all'ammissibilità nel sistema dell'agricoltura biologica degli alimenti acquistati;

di stabilire che entro il 31/12/2003 ed entro il successivo 31/08/2004 gli Organismi di controllo comunichino all'ARSIA l'elenco degli operatori biologici cui hanno concesso la deroga;

di comunicare al Ministero delle Politiche Agricole, per la successiva informazione della Commissione Europea, il presente atto.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della LR 9/95 in quanto conclusivo di procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo

contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art.2 comma 3 della LR 18/96.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
DIONISIO NOTA

Il Direttore Generale
MARCO GIANLUCA ROMAGNOLI